



**Comune di Lequile**  
Provincia di Lecce  
**Ufficio di Polizia Municipale**  
Tel: 0832632112 – fax 0832638903 -  
e.mail : polizia.municipale@comune.lequile.le.it

Città  
di  
Pace

Prot. Inf. n. 1972/2012

ORDINANZA SINDACALE n. 11/2012

**OGGETTO: OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DI CANI IN AREE PUBBLICHE E OBBLIGO DI CUSTODIA.**

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATE** le norme vigenti in materia di igiene veterinaria che, nei centri urbani prescrivono, ai possessori di cani, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché il suolo pubblico e soprattutto le zone frequentate dai bambini (parchi, giardini pubblici), restino pulite;

**RITENUTO** necessario regolamentare con propria ordinanza il comportamento dei possessori di cani in ordine all'obbligo di provvedere affinché il suolo pubblico resti pulito da escrementi di animali, comportamento che attiene al moderno e corretto rapporto tra l'uomo e gli animali domestici;

**VISTO** al tal proposito, il parere espresso dalle autorità dei Servizi Veterinari che ritengono che le deiezioni degli animali domestici lasciate sul suolo pubblico possono essere portatrici di notevoli inconvenienti igienico – sanitari per la popolazione, e provocare la diffusione di pericolose zoonosi come echimococchi, leptospirosi, salmonellosi ed altre verminosi minori, giudicando le soluzioni diverse da quelle dell'asportazione meccanica degli escrementi non sufficienti a risolvere il problema in modo efficace;

**RITENUTO** quindi di dover imporre ai proprietari dei cani che vengono condotti su suolo pubblico di provvedere puntualmente alla raccolta degli escrementi dei propri animali mediante asportazione con apposita paletta e sacchetto o con altri mezzi che comunque garantiscano la perfetta pulizia del suolo;

~~VISTO l'art. 13 della Legge n. 309 del 23/12/1978, istitutiva del Servizio Sanitario nazionale,~~

**VISTO** l'art. 1 della Legge n. 281 del 14/08/1991 – Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

**VISTA** la Legge Regionale;

**VISTO** l'art. 54 della Legge 267/2000;

**VISTA** la Legge n. 689/81;

**ORDINA**

- 1) **Ai proprietari di animali domestici (cani o gatti), di provvedere affinché il suolo pubblico rimanga pulito dagli escrementi degli stessi, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla rimozione con apposita paletta e sacchetto o con altri mezzi che comunque garantiscano la completa e perfetta pulizia del suolo;**
- 2) **I proprietari dei cani devono dotarsi ogni qualvolta conducano gli animali sul suolo pubblico, dei relativi strumenti per la pulizia;**
- 3) **Ai proprietari degli animali di esibire a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, l'attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani;**

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza, nonché della emissione delle relative sanzioni amministrative ad esse collegate e così stabilite:

- da € 25.00 ad € 500.00 come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- i trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta, dell'importo pari ad € 50.00,00 da effettuarsi entro 60 dalla contestazione immediata della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, indicato quale misura più favorevole per il trasgressore;

### OBBLIGA

- I proprietari e i detentori dei cani, in base a quanto disposto dall'art. 83 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR n. 320/1954, hanno l'obbligo di:
  1. applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovino nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
  2. applicare la museruola o il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto;
  3. i proprietari sono sempre responsabili per legge, di tutti i danni causati dai loro animali, a persone, cose, ed altri animali;
  4. gli animali appartenenti ad incroci o razze particolarmente aggressive, durante le uscite dovranno indossare sia la museruola sia il guinzaglio, e per questi è fatto obbligo di stipulare polizza assicurativa che copra i danni causati a terzi. Questa inosservanza determinerà l'applicazione di cui all'art. 650 cp.

Dell'osservanza della presente sono esentati:

1. i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati;
2. le forze dell'ordine.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Lecce entro 60 gg. dalla data di emissione.

La presente dovrà essere trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Lama, al Servizio Veterinario di San Cesario di Lecce, al Comando P.M., al messo comunale per la immediata pubblicazione all'albo pretorio on - line.

Dalla residenza municipale, 27/02/2012

IL SINDACO

- dott. Antonio Caiaffa -

